



**Paolo Cavana**

(associato di Diritto ecclesiastico presso la LUMSA - Roma  
Dipartimento di Giurisprudenza)

## **Cappellani militari e prospettive di riforma \***

**SOMMARIO:** 1. Riforma dell'assistenza spirituale nelle Forze armate e impegni pattizi - 2. L'evoluzione dei sistemi di difesa in Europa e la sua incidenza sull'assistenza spirituale: il passaggio dalla coscrizione obbligatoria a un servizio di tipo professionale - 3. L'assistenza spirituale tra modello confessionista e modello pluralista. Le ragioni del ritardo legislativo - 4. L'inquadramento dei cappellani militari all'interno delle Forze armate, tra esigenze di ammodernamento e tendenze alla smilitarizzazione - 5. Inquadramento gerarchico dei cappellani militari e tradizione storica - 6. Inquadramento militare dei cappellani, principio di laicità ed esigenze funzionali - 7. Compiti delle Forze armate, principi costituzionali e nuovo ruolo dei cappellani militari - 8. La recente valorizzazione del ruolo dei cappellani militari nel sistema di difesa NATO. Osservazioni conclusive.

### **1 - Riforma dell'assistenza spirituale nelle Forze armate e impegni pattizi**

Tra le materie concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica in Italia, la cui disciplina ancora attende di essere pienamente adeguata alle norme dell'Accordo di revisione concordataria del 1984, in vista della sua armonizzazione ai principi della Costituzione italiana e a quelli del Concilio Vaticano II, vi è quella dell'assistenza spirituale al personale delle Forze armate<sup>1</sup>.

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> In argomento nella dottrina italiana più recente, cfr. **G. DALLA TORRE**, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, 5<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2014, p. 322 ss.; **M. CANONICO**, *L'assistenza spirituale alle Forze armate tra novità formali e vecchi privilegi*, in *Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, II. *Diritto ecclesiastico*, a cura di G. Boni, E. Camassa, P. Cavana, P. Lillo, V. Turchi, Giappichelli, Torino, 2014, p. 770 ss.; **A. VALSECCHI**, *L'assistenza spirituale nelle comunità separate*, in G. Casascelli (a cura di), *Nozioni di diritto ecclesiastico*, 5<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2015, p. 210 ss.; **A. MADERA**, *Le pratiche religiose nelle comunità segreganti*, in S. Domianello (a cura di), *Diritto e religione in Italia. Rapporto nazionale sulla salvaguardia della libertà religiosa in regime di pluralismo confessionale e culturale*, il Mulino, Bologna, 2012, pp. 203-204; **F. FINOCCHIARO**, *Diritto ecclesiastico*.



Come noto, infatti, l'art. 11 dell'Accordo di Villa Madama, al fine di assicurare l'esercizio della libertà religiosa e l'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici, ha previsto la sostanziale "concordatarizzazione" della disciplina dell'assistenza spirituale nelle c.d. istituzioni segreganti (Forze armate, polizia e servizi assimilati, ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, istituti di prevenzione e pena), che dovrà essere "assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità" (art. 11, comma 2, legge n. 121 del 1985).

L'attuale disciplina dell'assistenza spirituale nelle Forze armate, assicurata da sacerdoti cattolici in qualità di cappellani militari, è invece tuttora affidata a fonti unilaterali statali, secondo una tradizione legislativa risalente peraltro alla Grande Guerra (1915) e confermata, con il sostanziale avallo del Concordato del 1929<sup>2</sup>, anche in età repubblicana

---

edizione compatta, 3<sup>a</sup> ed., aggiornamento a cura di A. Bettetini e G. Lo Castro, Zanichelli, Bologna, 2010, pp. 60-62; **E. VITALI, A.G. CHIZZONITI**, *Manuale breve. Diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 140-141; **V. TURCHI**, *Assistenza spirituale: Quid novi dopo l'Accordo di Villa Madama?*, in *Annali 2002-2004*, Collana della Facoltà di Giurisprudenza Lumsa, a cura di G. Dalla Torre, Giappichelli, Torino, 2005, p. 373 ss.; **P. MAIOLATESI**, *Assistenza spirituale*, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. III, Roma, 2001; **F. BOLOGNINI**, *Vetera et nova in tema di assistenza spirituale*, in *Dir. eccl.*, CXIII (2002), I, p. 456 ss.; **L. MUSSELLI, V. TOZZI**, *Manuale di diritto ecclesiastico. La disciplina giuridica del fenomeno religioso*, Laterza, Roma-Bari, 2000, pp. 285-288; **N. FIORITA**, *Brevi considerazioni sulla Intesa riguardante l'assistenza spirituale al personale della polizia di Stato*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2000, p. 437 ss.; **P. CONSORTI**, *La recente riorganizzazione del servizio di assistenza spirituale alle Forze armate*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1999/2, p. 369 ss.; **A. INGOGLIA**, *Lo stato giuridico del personale addetto all'assistenza spirituale nelle forze armate: riflessioni e prospettive*, in *Dir. eccl.*, CX (1999), I, p. 722 ss.; **I.C. IBAN**, *Assistenza religiosa e istituzioni pubbliche*, in **S. FERRARI, I.C. IBAN**, *Diritto e religione in Europa occidentale*, il Mulino, Bologna 1997, p. 167 ss.; **C. CARDIA**, *Manuale di diritto ecclesiastico*, il Mulino, Bologna 1996, p. 421 ss.; **P. CONSORTI**, *L'assistenza spirituale nell'ordinamento italiano*, in *Codice dell'assistenza spirituale*, a cura di P. Consorti e M. Morelli, Giuffrè, Milano, 1993, p. 4 ss.; **A. VITALE**, *Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi*, 6<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 1992, p. 323 ss.; **G. DALLA TORRE**, *Assistenza spirituale nelle forze armate e "qualità della vita"*, in *Iustitia*, XLIII (1990), p. 378 ss.; **F. BOLOGNINI**, *Assistenza spirituale*, in *Enc. Giur.*, III, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 1988, pp. 4-6; **A. VITALE**, *Assistenza spirituale ed esigenze religiose*, in **AA. VV.**, *Il Nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, a cura di R. Coppola, Giuffrè, Milano, 1987, p. 377 ss.; **ID.**, *Assistenza spirituale*, in *Digesto disc. pubbl.*, vol. I, Utet, Torino, 1987, p. 473 ss.; **G. DALLA TORRE**, *Aspetti della storicità della costituzione ecclesiastica. Il caso degli Ordinariati castrensi*, in *Dir. eccl.*, 1986, II, p. 261 ss.; **G.P. MILANO**, *Cappellani militari*, in *Noviss. Dig. it.*, I, Utet, Torino, 1980, p. 1032 ss.

<sup>2</sup> In materia il Concordato del 1929 si limitava a prevedere: "Le truppe italiane di aria, di terra e di mare godono, nei riguardi dei doveri religiosi, dei privilegi e delle esenzioni



prima con la legge 1° giugno 1961, n. 512 sullo stato giuridico, avanzamento e trattamento economico dei cappellani militari, oggi abrogata, poi con l'attuale *Codice dell'ordinamento militare* (D. Lgs 15 marzo 2010, n. 66), che ha razionalizzato la disciplina dell'assistenza spirituale alle Forze armate

“fino all'entrata in vigore dell'intesa prevista all'articolo 11, comma 2, dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121” (art. 17, cit.)<sup>3</sup>.

In una prospettiva di riforma dell'intera materia, che sarà compito del legislatore nazionale approntare in modo compiuto nel quadro degli impegni pattizi, si dovrà tenere conto anche delle specifiche garanzie previste nelle Intese con le altre confessioni, come pure di quelle più generali derivanti dalla garanzia del diritto di libertà religiosa (art. 19 Cost.) e dal principio dell'eguale libertà di tutte le confessioni religiose (art. 8, comma 1, Cost.), che spingono nel senso di un adeguamento del servizio di assistenza spirituale nelle Forze armate alle esigenze dei fedeli anche di altre confessioni, creando i presupposti per una sua evoluzione in senso pluriconfessionale che consenta l'eventuale inserimento in forma stabile di cappellani anche di altre fedi religiose all'interno delle Forze armate in relazione agli effettivi bisogni ivi emergenti.

## **2 - L'evoluzione dei sistemi di difesa in Europa e la sua incidenza sull'assistenza spirituale: il passaggio dalla coscrizione obbligatoria a un servizio di tipo professionale**

Il servizio di assistenza religiosa presso le Forze armate è previsto nei vari paesi europei secondo modalità organizzative diverse, che riflettono

---

consentite dal diritto canonico. - I cappellani militari hanno, riguardo alle dette truppe, competenze parrocchiali. Essi esercitano il sacro ministero sotto la giurisdizione dell'Ordinario militare, assistito dalla propria Curia. - L'Ordinario militare ha giurisdizione anche sul personale religioso, maschile e femminile, addetto agli ospedali militari.” (art. 14 Concordato).

<sup>3</sup> Sull'attuale incertezza e provvisorietà del quadro delle fonti in materia, cfr. **M. CANONICO**, *L'assistenza spirituale alle Forze armate tra novità formali e vecchi privilegi*, cit., pp. 774-775; **A. VALSECCHI**, *L'assistenza spirituale nelle comunità separate*, cit., p. 210.



peculiarità storiche e culturali specifiche<sup>4</sup>. Negli ultimi decenni, grazie all'evoluzione degli ordinamenti e anche alla partecipazione dei paesi europei a un sistema di difesa comune basato sull'adesione alla NATO, emergono tuttavia alcune linee di tendenza comuni.

Una prima linea di tendenza è costituita dagli effetti del passaggio dall'esercito di leva a uno di tipo professionale, che ha avuto ricadute evidenti anche sul servizio di assistenza religiosa al personale militare. Il sistema della coscrizione obbligatoria ha determinato in passato la formazione di eserciti molto numerosi e formati prevalentemente da giovani, per lo più privi di specifica formazione professionale e militare; eserciti destinati a presidiare le frontiere, quindi di natura stanziale. Un simile sistema di difesa, che comportava il reclutamento stabile di centinaia di migliaia di giovani, richiedeva anche in tempo di pace un'organizzazione capillare e diffusa - e quindi anche abbastanza onerosa - del servizio di assistenza religiosa, che rispondeva a un'esigenza non solo di conforto spirituale ma anche di vera e propria formazione umana e sostegno morale per queste masse di giovani strappati alle famiglie e ai loro ambiti abituali di vita, spesso le campagne, e catapultati in una realtà - quella militare - fortemente gerarchizzata e spesso violenta.

L'attuale modello delle Forze armate ha invece carattere professionale, non solo per gli ufficiali ma anche per gli altri militari, che vi entrano su domanda e di regola per restarvi per un periodo di tempo prolungato (ferma prolungata), se non per l'intera carriera lavorativa (servizio permanente). I contingenti militari sono molto più ridotti di numero e formati non più da giovani inesperti, destinati a restare sotto le armi in ferma obbligatoria per breve tempo, ma da personale motivato e per lo più maturo che, dopo un periodo di addestramento, esercita mansioni e compiti specializzati, in Italia e/o all'estero, come richiedono gli attuali modelli di difesa dei paesi occidentali, basati su standard umani e psicologici avanzati e sull'uso di tecnologie quanto mai sofisticate<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Per un primo approccio alle differenze di regime giuridico nell'assistenza religiosa nelle Forze armate in Europa, cfr. N. DOE, *Law and Religion in Europe. A Comparative Introduction*, Oxford University Press, Oxford, 2011, p. 203 ss.

<sup>5</sup> In base al D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 - *Codice dell'ordinamento militare*, aggiornato dal successivo D. Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, l'organico complessivo delle nostre Forze armate, consistente nel personale militare dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica militari, è fissato a 190.000 unità (art. 798), così ripartito: Esercito 112.000, Marina 34.000 e Aeronautica 44.000 (art. 799). A quest'organico deve aggiungersi quello dell'Arma dei carabinieri, che ammonta complessivamente a 114.778 unità (art. 800), per una somma complessiva di circa 305.000 (304.778) unità di personale.



In questo contesto anche il ruolo dei cappellani militari tende a mutare<sup>6</sup>.

Innanzitutto il servizio a essi richiesto non è più solo di carattere stanziale, come in passato, ma implica sempre più di frequente anche l'accompagnamento di missioni militari all'estero o l'imbarco a bordo di navi militari per lunghi periodi, con tutti i problemi e le difficoltà che queste comportano. Inoltre esso tende ad assumere un carattere più impegnativo e coinvolgente dal punto di vista pastorale e umano, in quanto il loro servizio non risponde più soltanto a una generica richiesta di formazione cristiana e di assistenza, morale oltre che spirituale, quasi sostituiva del contesto familiare come era per le migliaia di giovani di leva, ma riguarda un ambito di vita molto più specializzato e professionale rispetto a un tempo, estendendosi anche alle esigenze di vita dei familiari del militare, che in genere lo accompagnano nei suoi trasferimenti di sede. Anche le situazioni e i contesti ambientali in cui si trovano a operare le nostre missioni militari all'estero, moltiplicatesi a partire dagli anni '80 del secolo scorso (Libano) e alle quali sono aggregati uno o più cappellani, sono assai più complesse e articolate di un tempo. In sostanza, rispetto al passato è certamente diminuito il fabbisogno di personale per l'assistenza religiosa in termini numerici, cui è seguito in Italia un drastico ridimensionamento dell'organico dei cappellani militari con un evidente e doveroso risparmio di costi, ma sono anche aumentati gli standard qualitativi e di preparazione specifica a essi richiesti<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Secondo una parte della dottrina il passaggio dal sistema di leva obbligatorio a un modello di difesa di tipo professionale avrebbe determinato il venir meno di uno dei presupposti dell'attuale modello integrato di servizio di assistenza spirituale, fondato sulla presenza di cappellani pienamente inseriti nell'apparato militare (V. TURCHI, *Assistenza spirituale: quid novi dopo l'Accordo di Villa Madama*, cit., p. 406). Tuttavia questa osservazione non tiene conto del progressivo mutamento anche dei fini del nostro apparato di difesa, conformemente all'art. 11 della Costituzione, come meglio si preciserà più avanti nel testo, e dei mutamenti dello scenario di politica internazionale intervenuti negli ultimi decenni, nel cui ambito l'attuale modello integrato dei cappellani militari, pur con gli opportuni aggiornamenti, trova una sua forte valorizzazione.

<sup>7</sup> In base al D. Lgs n. 66 del 2010, come aggiornato dal successivo D. Lgs n. 20 del 2012, l'organico complessivo dei cappellani militari in servizio permanente ammonta a 199 unità (art. 1552), cui sono da aggiungere l'Ordinario militare, il Vicario generale militare e tre ispettori (art. 1533). La loro cura pastorale si estende a tutto il personale militare delle FF.AA, dell'Arma dei carabinieri e anche del Corpo della Guardia di Finanza (circa 68.000 unità), compresi gli istituti di formazione, gli ospedali e gli istituti penitenziari militari, per un ammontare complessivo di circa 373.000 unità di personale, esclusi i familiari, distribuiti su tutto il territorio nazionale e con numerosi contingenti all'estero. Se si rapportano questi dati con quelli del numero di sacerdoti in attività per abitanti in una



### 3 - L'assistenza spirituale tra modello confessionista e modello pluralista. Le ragioni del ritardo legislativo

Una seconda linea di tendenza, che ha interessato molti paesi europei, riguarda il passaggio dal modello degli Stati confessionisti, basato sulla presenza di un servizio di assistenza religiosa della sola confessione di maggioranza o religione di Stato, la partecipazione alle cui funzioni assumeva a volte carattere obbligatorio per i militari, a un sistema ispirato ai principi di libertà religiosa e di pluralismo confessionale, propri degli Stati democratici, che contempla di regola la possibilità di una presenza di cappellani militari anche delle altre principali confessioni religiose presenti nel paese.

Al primo modello era ancora ispirata la legge italiana n. 512 del 1961, che assegnava al servizio di assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato il compito di "integrare, secondo i principi della religione cattolica, la formazione spirituale delle Forze Armate stesse" (art. 1, comma 1). Il recente D.Lgs n. 66 del 2010, che ha introdotto il nuovo *Codice dell'ordinamento militare*, ha parzialmente modificato questa formulazione di sapore confessionista, assegnando a tale servizio il compito di "integrare la formazione spirituale del personale militare di religione cattolica" (art. 17). La riforma prevede altresì la facoltatività della partecipazione alle funzioni religiose in luoghi militari (art. 1471, comma 2) e la piena libertà di culto per i militari di qualsiasi fede religiosa, che possono ricevere l'assistenza spirituale dei propri ministri (art. 1471, comma 1) ma al di fuori di un servizio strutturato e stabile a carico dello Stato, che resta attualmente assicurato solo da cappellani cattolici.

Questa situazione asimmetrica rappresenta un'evidente anomalia nell'attuale contesto di mutamento in senso pluriconfessionale e multietnico del nostro paese. D'altra parte essa non è molto diversa da quanto accade in altri ambiti della pubblica amministrazione, si pensi alle strutture sanitarie e alle carceri, ove pure un servizio di assistenza

---

diocesi italiana di media grandezza si vedrà che il numero dei cappellani militari - che peraltro esercitano la loro cura pastorale su aree territoriali assai più estese - è pienamente in linea, se non al di sotto, di quelli attualmente disponibili per la pastorale ordinaria. Si noti inoltre che l'organico complessivo degli ufficiali delle nostre Forze armate è di 26.047 unità - di cui 12.050 nell'Esercito, 4.500 nella Marina, 5.700 nell'Aviazione e 3.797 nell'Arma dei carabinieri (artt. 799-800, D. Lgs n. 66 del 2010) - cui si aggiungono i circa 3.225 della Guardia di Finanza. L'organico complessivo degli ufficiali medici, distribuiti tra i corpi sanitari dell'Esercito della Marina e dell'Aviazione, ammonta a 1.210 unità dei ruoli normali, cui si aggiungono altri 473 dei ruoli speciali, per un ammontare complessivo di 1.683 unità.



spirituale stabile è assicurato per lo più solo da cappellani cattolici, vuoi per il loro maggior numero sul territorio, vuoi per la maggiore richiesta di essi da parte degli utenti di tali servizi e anche per le difficoltà - burocratiche ma talora anche di oggettiva affidabilità - che alcune comunità religiose acattoliche incontrano in questo ambito, pur restando garantita la possibilità dei fedeli di altre confessioni di richiedere e ricevere l'assistenza spirituale dei propri ministri<sup>8</sup>.

Nel caso specifico dell'assistenza spirituale per il personale delle Forze armate, questa situazione ha le sue cause specifiche da un lato nel dato sociale facilmente rilevabile dell'appartenenza della stragrande maggioranza dei nostri militari alla tradizione cattolica, dall'altro però anche nei criteri restrittivi tuttora previsti dalla legislazione italiana per l'acquisto della cittadinanza<sup>9</sup>, che costituisce un requisito essenziale per l'accesso alla professione e alla carriera militare<sup>10</sup>. Sicché la gran massa d'immigrati residenti nel nostro paese, soprattutto di religione ortodossa e islamica, pur volendolo non potrebbero accedere alla carriera militare, mentre i loro figli devono attendere quanto meno il compimento della

---

<sup>8</sup> Sulla situazione dell'assistenza spirituale a favore dei fedeli acattolici nelle comunità separate, cfr. **G. DALLA TORRE**, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 326-327; **A. MADERA**, *Le pratiche religiose nelle comunità segreganti*, cit., p. 201 ss.

<sup>9</sup> Come noto, in base alla legislazione vigente (legge 5 febbraio 1992, n. 91- *Nuove norme sulla cittadinanza*) l'acquisto della cittadinanza italiana avviene: per nascita da padre o madre italiana (*iure sanguinis*); per nascita sul territorio della Repubblica (*iure soli*) solo per i figli di cittadini ignoti o apolidi o che, nati in Italia da genitori stranieri, non ottengano la cittadinanza dei genitori in base alle leggi dello Stato cui questi appartengano (art. 1) , diversamente il bambino acquista la cittadinanza straniera dei genitori. La cittadinanza si acquista anche su domanda dell'interessato, che può essere presentata: a seguito di regolare residenza stabile in Italia per almeno dieci anni (quattro se straniero comunitario: art. 9); per matrimonio con un cittadino italiano qualora segua una residenza in Italia per almeno due anni o tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, sempre che nel frattempo non intervenga separazione personale dei coniugi o scioglimento annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 5); dallo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età e presenti domanda entro un anno dalla suddetta data (art. 4, comma 2, l. cit.). Anche l'effettiva prestazione del servizio militare per lo Stato italiano può determinare l'acquisto della cittadinanza ma solo per lo straniero o l'apolide "del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita" e dichiarati preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana (art. 4, comma 1, lett. a).

<sup>10</sup> Tra i requisiti generali richiesti per il reclutamento nelle Forze armate il primo è, infatti, il possesso della cittadinanza italiana (art. 635, comma 1, lett. a), D. Lgs n. 66 del 2010), cui seguono tra l'altro il possesso di adeguato titolo di studio e il godimento dei diritti civili e politici (art. 635, comma 1, lett. b) ed e).



maggiore età per potersi sentire pienamente accolti nella comunità nazionale: circostanza che certamente non favorisce quella piena integrazione, sociale e culturale, e un senso di appartenenza nazionale che sono di regola presupposti - e in qualche modo richiesti in sede di reclutamento<sup>11</sup> - per una scelta, quale quella della carriera militare, che implica un investimento umano e professionale non indifferente. Non a caso paesi come la Francia il Regno Unito e gli Stati Uniti, le cui Forze armate riflettono il carattere multietnico e plurireligioso del tessuto sociale, prevedono tradizionalmente il criterio dello *ius soli* per l'acquisto della cittadinanza nazionale e anche la possibilità del suo acquisto a seguito della prestazione del servizio militare volontario per un certo periodo.

Queste circostanze spiegano in larga misura l'evidente ritardo del legislatore italiano nell'adeguare l'organizzazione del servizio di assistenza spirituale nelle Forze armate al mutato contesto, pluriconfessionale e multietnico, del paese: mutamento che allo stato non si avverte all'interno dei nostri apparati militari, se non in misura minima, per le ragioni sopra richiamate.

Ben diversa è la situazione in altre comunità separate, quali le strutture ospedaliere, cui possono accedere in Italia anche i cittadini stranieri, e soprattutto le carceri, ove la popolazione di detenuti è in larga misura costituita da cittadini stranieri e dove l'esigenza di una presenza di cappellani o ministri di altri culti, soprattutto di religione islamica, è fortemente avvertita, anche per la difficoltà di individuare personale preparato e affidabile per l'espletamento di un simile compito<sup>12</sup>.

In sostanza il graduale abbandono del modello confessionista non ha ancora determinato in Italia una riforma in senso pluralista del servizio di assistenza spirituale nelle Forze armate anche per l'oggettiva mancanza, dovuta a ragioni normative, di una significativa richiesta in tal senso. La figura del cappellano militare continua tuttora a essere riservata nel nostro ordinamento a "sacerdoti cattolici" (art. 17, D. lgs n. 66 del 2010), i quali soltanto risultano essere organicamente integrati nell'organizzazione

---

<sup>11</sup> Tra i requisiti generali richiesti per il reclutamento nelle Forze armate è previsto anche il "non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato" (art. 635, comma 1, lett. l).

<sup>12</sup> Proprio per supplire a tale carenza di recente è stato firmato un *Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e l'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia (UCOII)*, Roma, 5 novembre 2015, per favorire l'accesso di mediatori culturali e di ministri di culto negli istituti penitenziari, stante la presenza di detenuti musulmani (in [www.olir.it](http://www.olir.it)).





militare con costi a carico di quest'ultima. Per i militari di altri culti, invece, talora appartenenti a comunità religiose ormai di consistenza e visibilità significative nel paese ma praticamente assenti all'interno delle Forze Armate, non è previsto un analogo servizio di assistenza spirituale stabile ma solo la possibilità di ricevere l'assistenza di propri ministri (art. 1471, co. 1, 4), chiamati quindi a svolgere un servizio volontario su richiesta dei singoli fedeli. Come prevedono anche le Intese con molte confessioni religiose diverse dalla cattolica, peraltro richiamate nel testo del D.Lgs. n. 66 del 2010 (art. 1471, comma 5).

D'altra parte, se si volge lo sguardo fuori dai confini nazionali si può osservare come una diversa organizzazione del servizio di assistenza spirituale, fondata sul pluralismo confessionale, può incidere anche sulle procedure di nomina e di accreditamento dei cappellani militari, che possono essere diverse a seconda che provengano da confessioni religiose con struttura gerarchica e aventi rapporti istituzionali con lo Stato, le cui autorità confessionali sono in grado di accreditarli e garantire per essi, rispetto a confessioni religiose prive di questi caratteri, per le quali la designazione di cappellani militari può esigere procedure più complesse da parte dell'amministrazione o risultare addirittura superflua.

#### **4 - L'inquadramento dei cappellani militari all'interno delle Forze armate, tra esigenze di ammodernamento e tendenze alla smilitarizzazione**

Una terza linea di tendenza, di cui molto si discute nelle attuali prospettive di riforma, riguarda il modello organizzativo e di inquadramento interno dei cappellani nell'apparato militare. Molti paesi di tradizione cristiana, tra cui l'Italia, hanno storicamente adottato e conservano tuttora un modello di inquadramento organico dei cappellani nell'apparato militare, con assimilazione agli ufficiali e inserimento nella gerarchia militare con assegnazione di gradi. Ciò che rappresenta una peculiarità, dettata dalle particolari condizioni di via e disciplinari che caratterizzano l'organizzazione militare, rispetto al servizio di assistenza spirituale pure assicurato presso altri apparati amministrativi, come ospedali, case di cura, carceri e corpi di sicurezza smilitarizzati, quali la polizia di stato.

Secondo una parte della dottrina l'affermazione della laicità dello Stato e i principi del Concilio Vaticano II avrebbero reso questo modello obsoleto, in quanto "una integrazione così forte, di tipo economico,



gerarchico e disciplinare, nelle Forze Armate non è coerente né con lo Stato laico, né con la funzione spirituale affidata ai cappellani”<sup>13</sup>.

In effetti l’attuale stato giuridico dei cappellani militari nell’ordinamento italiano riflette il loro pieno inserimento nella struttura gerarchica, con assimilazione del loro *status* a quello degli ufficiali e conseguente attribuzione dei gradi gerarchici (art. 1546), da cui discende l’applicazione del relativo trattamento economico (art. 1621) e la soggezione, in linea di principio, alla medesima disciplina militare<sup>14</sup>.

Quanto alla misura del trattamento economico, data la natura dell’attività da loro prestata se ne potrebbe prospettare un agganciamento all’attuale regime di sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi (art. 24, legge n. 222 del 1985), con le opportune integrazioni in ragione dei peculiari oneri e rischi legati alle peculiari condizioni di vita e di servizio dei cappellani militari, come è stato previsto nell’Intesa per i cappellani presso la polizia di stato (art. 12, D.P.R. n. 421 del 1999)<sup>15</sup>.

D’altra parte occorrerà tenere ben presente che, almeno per i cappellani militari in servizio permanente, per i quali è richiesto un particolare addestramento e una formazione spirituale e umana specifica -

---

<sup>13</sup> In argomento cfr. **C. CARDIA**, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 424, per il quale una riforma della normativa in oggetto “sarebbe necessaria per adeguare il servizio di assistenza spirituale ai principi di laicità dello Stato, e a quelli stessi del Concilio Vaticano II, dal momento che una integrazione così forte, di tipo economico, gerarchico e disciplinare, nelle Forze Armate non è coerente né con lo Stato laico, né con la funzione spirituale affidata ai cappellani”. Riprende questi rilievi anche **A. VALSECCHI**, *L’assistenza spirituale nelle comunità separate*, cit., p. 212.

<sup>14</sup> Opportunamente **G. DALLA TORRE**, *Assistenza spirituale nelle forze armate e “qualità della vita”*, cit., pp. 390-391, nota 27, sottolinea peraltro che i cappellani militari sono solo *assimilati* agli ufficiali, anche in ragione della loro doppia dipendenza gerarchica - militare ed ecclesiastica - che si riflette inevitabilmente anche sul loro *status* giuridico.

<sup>15</sup> Osserva correttamente **V. TURCHI**, *Assistenza spirituale: quid novi dopo l’Accordo di Villa Madama*, cit., p. 405, che la misura della retribuzione dei cappellani militari, stante la loro assimilazione agli ufficiali, “risulta sensibilmente maggiore (specie nei gradi più elevati) rispetto a quella percepita dai sacerdoti in servizio presso le diocesi italiane”, ciò che pare all’Autore “poco conforme alle finalità perequative perseguite dalla recente politica legislativa ecclesiastica in materia di sostentamento del clero”. In senso analogo cfr. **N. FIORITA**, *Brevi considerazioni sulla Intesa riguardante l’assistenza spirituale al personale della polizia di Stato*, cit. p. 443; **P. CONSORTI**, *La recente riorganizzazione del servizio di assistenza spirituale alle Forze armate*, cit., p. 379; **P. MAIOLATESI**, *Assistenza spirituale*, cit., p. 6; **A. VITALE**, *Assistenza spirituale ed esigenze religiose*, cit., p. 398; **ID.**, *Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi*, cit., p. 331, che ritiene la soluzione prevista nell’intesa con la polizia di stato “più rispettosa delle esigenze di uno Stato democratico”.



impartita presso un apposito seminario castrense<sup>16</sup> - a motivo del delicato ruolo che sono chiamati a svolgere e dei connessi doveri d'ufficio, soprattutto presso istituti di formazione militare e contingenti operativi (missioni militari all'estero, interventi di soccorso a popolazioni profughe o vittime di calamità naturali), non potrà nemmeno farsi valere una generica assimilazione al servizio svolto presso parrocchie, curie diocesane o altre amministrazioni civili, richiedendosi a essi una professionalità e una disponibilità al sacrificio, con rischi anche per la propria vita in teatri operativi, oggettivamente superiori e che dovranno essere in qualche modo riconosciute, anche per salvaguardare la dignità della loro funzione.

In sostanza, nella misura in cui s'intenda mantenere l'inserimento organico di tale servizio all'interno delle Forze armate, per il contributo che esso può arrecare all'intero apparato e al migliore perseguimento dei suoi compiti istituzionali, non potrà evitarsi di qualificare l'attività svolta dai cappellani militari come un ufficio ecclesiastico ma, al tempo stesso, come un servizio pubblico, svolto per nomina (previa designazione dell'autorità ecclesiastica: art. 1548, D. Lgs n. 66 del 2010) e alle dipendenze dello Stato (rapporto di pubblico impiego), e come tale dovrà essere riconosciuto anche sul piano del regime giuridico e del trattamento economico e pensionistico<sup>17</sup>.

Sul piano disciplinare occorre poi rilevare come già l'attuale normativa prevede la soggezione dei cappellani alla giurisdizione penale

---

<sup>16</sup> Nel 1986 il pontefice Giovanni Paolo II, con la cost. ap. *Spirituali militum curae*, elevò le organizzazioni castrensi a peculiari circoscrizioni ecclesiastiche con statuti propri, assimilate a diocesi, con la possibilità di erigere un proprio seminario. Nel 1987 la Santa Sede approvò gli statuti dell'Ordinariato militare italiano e alla fine del 1998 è stato istituito il *Seminario Maggiore dell'Ordinariato Militare per l'Italia*, denominato "Scuola Allievi Cappellani Militari", con sede a Roma all'interno della città militare della Cecchignola. Esso è il seminario della diocesi castrense, ove i giovani possono prepararsi a diventare sacerdoti a servizio pieno dell'Ordinariato, incardinati in esso.

<sup>17</sup> In dottrina si è osservato che l'attuale normativa sui cappellani militari presenterebbe possibili profili d'illegittimità in quanto prevede la retribuzione di "ministri di culto di una determinata confessione per lo svolgimento del loro ministero spirituale" con fondi pubblici, provenienti dalle imposte, così da far contribuire loro malgrado anche i non cattolici al trattamento economico di sacerdoti cattolici (M. CANONICO, *L'assistenza spirituale alle Forze armate tra novità formali e vecchi privilegi*, cit., p. 774). Per quanto suggestiva questa tesi prova troppo. Infatti con fondi pubblici si provvede anche alla retribuzione degli insegnanti di religione cattolica e agli interventi di restauro e conservativi dell'enorme patrimonio chiesastico italiano, composto quasi esclusivamente da edifici di culto cattolico, senza che tali normative siano mai state giudicate illegittime. Inoltre non si vede chi altri dovrebbe retribuire tali cappellani se non l'amministrazione dalla quale dipendono e a beneficio della quale viene svolto tale servizio.



militare “soltanto in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco o di servizio presso unità delle Forze armate dislocate fuori del territorio nazionale”, nel qual caso saranno pure “sottoposti alle norme del codice e del regolamento in materia di disciplina militare” (art. 1555, D.Lgs n. 66 del 2010)<sup>18</sup>.

Altri hanno poi sostenuto, in modo ancora più radicale, che un simile modello sarebbe destinato nel prossimo futuro a essere sostituito da un diverso sistema nel quale i cappellani non sarebbero più inquadrati gerarchicamente ma svolgerebbero la loro funzione come dipendenti civili dell'amministrazione<sup>19</sup>, al fine di rimarcare la loro sostanziale estraneità rispetto alle funzioni e al ruolo proprio dell'apparato militare<sup>20</sup> e come

---

<sup>18</sup> “1. I cappellani militari sono assoggettati alla giurisdizione penale militare soltanto in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco o di servizio presso unità delle Forze armate dislocate fuori del territorio nazionale. - 2. Nelle stesse condizioni di cui al comma 1, i cappellani militari sono sottoposti alle norme del codice e del regolamento in materia di disciplina militare.” (art. 1555. *Normativa penale e disciplinare applicabile*).

<sup>19</sup> Secondo **V. TURCHI**, *Assistenza spirituale: quid novi dopo l'Accordo di Villa Madama*, cit, p. “il nuovo modello di assistenza spirituale da attuare presso le forze armate, indicato quasi unanimemente dalla dottrina come punto di riferimento per una riforma di quello attualmente in vigore, viene individuato in un sistema di tipo convenzionale, svincolato dall'integrazione dei cappellani nelle strutture dell'esercito, maggiormente perequato dal punto di vista economico, sulle orme di quanto è stato bilateralmente convenuto per la polizia di Stato”. Analoghe posizioni sono state espresse da **N. FIORITA**, *Brevi considerazioni sulla Intesa riguardante l'assistenza spirituale al personale della polizia di Stato*, cit, p. 443; **P. CONSORTI**, *L'assistenza spirituale nell'ordinamento italiano*, p. 12; **ID.**, *La recente riorganizzazione del servizio di assistenza spirituale alle Forze armate*, cit., p. 379; **P. MAIOLATESI**, *Assistenza spirituale*, cit., p. 6; **A. VITALE**, *Assistenza spirituale ed esigenze religiose*, cit., p. 398. Dal canto suo **A. INGOGLIA**, *Lo stato giuridico del personale addetto all'assistenza spirituale nelle forze armate: riflessioni e prospettive*, cit., p. 733, auspica una “smilitarizzazione” del personale addetto all'assistenza spirituale nelle forze armate attraverso il suo inserimento nel settore degli impiegati civili dell'amministrazione militare.

<sup>20</sup> Per **P. CONSORTI**, *La recente riorganizzazione del servizio di assistenza spirituale alle Forze armate*, cit., p. 379, si dovrebbe consentire ai ministri di culto di svolgere liberamente il loro compito religioso nelle strutture militari «senza però obbligarli ad assumere un ruolo "pubblico" poco conforme allo status ministeriale che li contraddistingue. Per questa ragione si dovrebbe anzitutto escludere l'integrazione dei cappellani nella struttura militare fino al punto di dividerne la simbologia graduata: segno peculiare di un'appartenenza istituzionale che non appare opportuno rimarcare nel caso di ministri di culto, chiamati a esercitare - anche nell'ambito delle Forze armate - funzioni di carattere religioso non assimilabili a quelle militari».



soluzione ritenuta più consona alla scomparsa del sistema di leva obbligatorio<sup>21</sup>.

Il modello storico di riferimento sembrerebbe essere quello della Francia, che all'epoca della Terza Repubblica (1874), nell'ambito di un progetto di forte laicizzazione della legislazione e delle istituzioni nazionali, abrogò il sistema dei cappellani militari pur continuando ad assicurare su fondi pubblici un servizio di assistenza religiosa grazie a ministri dei vari culti assegnati alle caserme e alle principali guarnigioni collocate al di fuori delle città e in altre strutture dell'*Armée* "mais sans aucun distinction hiérarchique"<sup>22</sup>.

Più di recente questa tesi sembrerebbe aver ispirato la riforma del servizio di assistenza religiosa presso le Forze armate in Spagna, caratterizzate in precedenza da una forte impronta confessionista che conobbe il suo apice nel periodo franchista ma risalente storicamente ai caratteri della Monarchia spagnola. Introdotta con regio decreto del 1990 e perfezionata con successivi provvedimenti normativi (legge del 1999), questa riforma ha stabilito che il personale di assistenza religiosa, anche quello cattolico, "no adquiere la condición de militar" (*Ley* 17/1999, *Disposición final cuarta*) e svolge le sue funzioni in forza di un rapporto di servizio professionale di carattere permanente o temporaneo regolato dalla legge.

L'obiettivo ufficialmente dichiarato della riforma fu quello di rescindere un legame formale ritenuto troppo stretto tra Forze armate spagnole e apparato ecclesiastico, mediante la rimozione

---

<sup>21</sup> Cfr. V. TURCHI, *Assistenza spirituale: quid novi dopo l'Accordo di Villa Madama*, cit., p. 407; I.C. IBAN, *Assistenza religiosa e istituzioni pubbliche*, cit., p. 178. Cfr. pure F. BOLOGNINI, *Vetera et nova in tema di assistenza spirituale*, cit., pp. 468-469.

<sup>22</sup> Cfr. *Loi du 8 juillet relative à l'abrogation de la loi du 20 mai 1874 sur l'aumônerie militaire*: "La loi n° 20/05 du 3 juin 1874 sur l'aumônerie militaire est abrogée." (Article 1er) / "Il sera attaché des ministres de différents cultes aux camps, forts détachés, et aux garnisons placées hors de l'enceinte des villes, contenant un rassemblement de deux mille hommes au moins et éloignés des églises paroissiales et des temples de plus de trois kilomètres, ainsi qu'aux hôpitaux et pénitenciers militaires." (Art. 2) / "En cas de mobilisation, des ministres des différents cultes seront attachés aux armées, corps d'armée et divisions en champagne, mais sans aucun distinction hierarchique. Un règlement d'administration publique déterminera le mode de recrutement et le nombre de ces ministres." (Art. 3). La giurisprudenza amministrativa ha poi precisato che tale normativa, in particolare l'art. 2 sopra richiamato, non poteva ritenersi abrogato dalla successiva legge di separazione del 1905, che ne avrebbe però esteso la portata sul piano organizzativo nella misura in cui essa (art. 2) "autorise la création de services d'aumônerie dans la mesure nécessaire pour garantir le libre exercice du culte" (*Conseil d'Etat*, sections réunis, 15 janvier 1963, dossier n° 285881).



dell'inquadramento gerarchico dei cappellani nelle Forze armate, che "no tendrán la condición de militar", come precisato già nel decreto del 1990<sup>23</sup>. E tuttavia è lecito nutrire qualche dubbio sull'effettiva portata di questa riforma, che appare più formale che sostanziale. Infatti, essa poi riconosce espressamente ai sacerdoti cattolici dipendenti dall'Ordinario castrense la condizione di ufficiali - ufficiali superiori, se in servizio permanente, o di ufficiali, se in servizio temporaneo - sia nei rapporti con le autorità militari che nell'esercizio del loro ministero all'interno delle Forze armate<sup>24</sup>, per il quale è assicurata loro piena libertà (art. 6, cit.). È inoltre espressamente prevista la loro assimilazione al personale militare per quanto riguarda l'assegnazione organica e lo stato retributivo, e al personale civile dello Stato per quanto riguarda il regime amministrativo e disciplinare<sup>25</sup>, sottraendoli così alla giurisdizione dei Tribunali militari e dando vita a uno stato giuridico "de carácter mixto: militar y civil"<sup>26</sup>, sostanzialmente favorevole alla parte ecclesiastica ma poco funzionale al loro ruolo e alla loro integrazione in reparti operativi, come pure in missioni militari all'estero<sup>27</sup>.

---

<sup>23</sup> Cfr. Real Decreto 1145/1990 de 7 de septiembre, *poe el que se crea el servicio de asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas y se dictan normas sobre su funcionamiento*, Art. 3.

<sup>24</sup> Cfr. Real Decreto 1145/1990, cit.: "Para el mejor desempeño de sus funciones, tanto en sus relaciones con las Autoridades correspondientes en el ámbito de las Fuerzas Armadas como a efectos de su participación en las actividades a que se refiere el artículo 6 de este Real Decreto [la "asistencia religioso-espirituales a quienes, perteneciendo a las Fuerzas Armadas o vinculados a las mismas"], los sacerdotes vinculados con una relación de carácter permanente tendrán la consideración de Oficiales Superiores, y los vinculados por una relación de carácter no permanente, la de Oficiales" (art. 10).

<sup>25</sup> Cfr. Ley 17/1999, de 18 de mayo, de régimen del personal de las Fuerzas Armadas: "El régimen de personal del Servicio de Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas, adscrito a la Subsecretaría de Defensa, se rige por los siguientes criterios: (...). c) El régimen de asignación de puestos y la consiguiente movilidad del personal es el del personal de las Fuerzas Armadas, con las debitas adaptaciones. d) Las situaciones administrativas se regulan de forma similar a las de los funcionarios de la Administración del Estado en lo que es sea aplicable. e) El régimen retributivo se establece de forma similar al del personal de las Fuerzas Armadas con las adaptaciones obligadas por la naturaleza de la relación de servicios. f) El régimen disciplinario es el aplicable a los funcionarios de la Administración del Estado con las modificaciones necesarias para atender a las características del ámbito en que ejercen su función y a la naturaleza de la misma. (...)" (Disposición final cuarta. *Servicio de Asistencia Religiosa*, n. 2).

<sup>26</sup> M. LÓPEZ ALARCÓN, *Asistencia religiosa*, in J. Ferrer Ortiz (coord.), *Derecho eclesiástico del Estado español*, sexta edición renovada, EUNSA, Pamplona, 2007, p. 258.

<sup>27</sup> Attualmente anche in Germania i cappellani operanti nelle Forze armate (*Bundeswehr*) non hanno i gradi militari e godono di uno speciale *status* civilistico, ma ciò per effetto di una riforma introdotta nel 1957 a seguito di un accordo con la Chiesa



## 5 - Inquadramento gerarchico dei cappellani militari e tradizione storica

Partendo da un principio astratto, quello di laicità declinato in termini separatistici, le tesi sopra richiamate, per quanto segnalino giustamente per l'Italia un'obiettiva esigenza di aggiornamento della disciplina in vigore, si prestano però oggi ad alcune osservazioni, sia dal punto di vista dell'ordinamento italiano sia in una prospettiva più ampia.

In primo luogo va rilevato che storicamente l'inquadramento gerarchico dei cappellani militari risale, nell'esperienza italiana, alla circolare del 12 aprile 1915, con la quale il generale Luigi Cadorna, capo di Stato maggiore delle nostre FF.AA. al momento dell'entrata in guerra dell'Italia, derogando alla legislazione separatista dell'epoca ripristinò l'assistenza religiosa con l'assegnazione di un cappellano a ogni reggimento<sup>28</sup>. Con tale disposizione il Comando Supremo

“intendeva favorire l'attività dei cappellani perché ritenuti in grado di infondere, mediante il richiamo alla religione e ai suoi insegnamenti, coesione morale nonché spirito di disciplina. A tale proposito va sottolineato che i cappellani non erano solo di fede cattolica, ma anche della Chiesa Evangelica Valdese (nove in tutto), della Chiesa Battista oltre che di religione ebraica”<sup>29</sup>.

A tale circolare seguì, il 1° giugno 1915, un decreto della Congregazione concistoriale che istituiva la figura del “vescovo di campo”, con giurisdizione su tutti i sacerdoti allora presenti nell'esercito italiano, ponendo così le basi canoniche per il riconoscimento ecclesiastico dei cappellani militari. Successivi decreti ministeriali riconobbero al vescovo il grado di maggiore generale e ai cappellani - in servizio a ridosso delle linee avanzate - quello di tenente<sup>30</sup>, stabilendosi anche la

---

Evangelica, poi esteso al clero cattolico (cfr. **G. ROBBERS**, *Religion and Law in Germany*, Kluwer Law International BV, The Netherlands, 2010, pp. 319-321), nel quadro di un processo di forte ridimensionamento e di sostanziale smilitarizzazione dell'apparato di difesa della Repubblica Federale Tedesca seguito alla fine della II Guerra mondiale, nella quale i soldati tedeschi avevano portato sopra la cintura il motto “*Gott mit uns*” e i cappellani militari erano stati inquadrati nella *Wehrmacht* (non nelle unità delle SS) secondo una tradizione risalente - per i cappellani protestanti - allo Stato prussiano e poi estesa ai cappellani cattolici con il Concordato del 1933.

<sup>28</sup> In argomento cfr. **R. MOROZZO DELLA ROCCA**, *La fede e la guerra. Cappellani militari e preti soldati 1915-1919* (1980). Prefazione di **A. MONTICONE**, nuova edizione, Gaspari ed., Udine, 2015, pp. 12-17.

<sup>29</sup> **A. NATALONI**, *I cappellani militari nel primo conflitto mondiale: l'istituzione, la divisa, la guerra, i personaggi e le medaglie d'oro*, p. 5 (in [www.arsmilitaris.org](http://www.arsmilitaris.org)).

<sup>30</sup> In base a tali disposizioni la scelta dei cappellani spettava unicamente al Vescovo di



relativa assimilazione di grado (D. lgt. 27 giugno 1915, n. 1022)<sup>31</sup> e l'adozione per essi della stessa divisa militare di colore grigioverde degli ufficiali, con gradi sulle maniche e cucita sul lato sinistro del petto una croce rossa<sup>32</sup>.

In sostanza nell'ordinamento italiano l'inquadramento di tipo militare dei cappellani fu introdotto, non in epoca fascista come effetto della *riconfessionalizzazione* dell'ordinamento operata dal regime<sup>33</sup>, ma dai comandi militari - con il pieno avallo dei governi liberali dell'epoca<sup>34</sup> - per obiettive esigenze belliche, che si rivelarono essenziali per il sostegno morale e il conforto umano e spirituale dei soldati italiani sui vari fronti della Grande Guerra.

Solo di recente la storiografia ha rivalutato il fondamentale contributo dei cappellani e degli altri ecclesiastici mobilitati nella Grande Guerra: contributo che fu reso possibile grazie a un'iniziativa unilaterale delle autorità governative italiane, in un clima politico ancora segnato da una forte diffidenza nei confronti della Santa Sede per la questione romana. Anche la dottrina ecclesiasticistica, non solo di età liberale ma anche in epoca successiva, ha per lungo tempo trascurato questa normativa, forse per il timore di dovere ammettere in essa un'evidente deroga alla legislazione separatista, giustificandola per il suo carattere

---

campo, che per tutto il periodo di guerra fu mons. Angelo Bartolomasi, il quale proponeva la nomina la Ministero della guerra per la ratifica. Nel 1918 il numero degli ecclesiastici nell'esercito italiano raggiunse le 2.200 unità.

<sup>31</sup> Cfr. Decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1022, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* n. 172 del 10 agosto 1915, p. 4200, che istituiva la carica di "vescovo di campo" con la relativa "autorità disciplinare ecclesiastica" (art. 1) e stabiliva: "Limitatamente al tempo di guerra è fissata nel modo seguente l'assimilazione a grado militare del personale incaricato della assistenza spirituale presso l'esercito e presso l'armata: Vescovo di campo a maggiore generale; Vicario a maggiore; Cappellani capi dell'armata e coadiutore a capitano; Cappellano a tenente" (art. 3).

<sup>32</sup> "All'inizio delle ostilità questi cappellani non avevano l'uniforme, ma il solito abito talare. Ben presto però si resero conto della poca praticità di tale abbigliamento al fronte, venne perciò adottata una divisa militare di colore grigioverde, la stessa degli ufficiali, con gradi sulle maniche e cucita sul lato sinistro del petto una croce rossa; la completava le stellette a cinque punti sul bavero, il collare ecclesiastico e un crocefisso appeso ad un cordone sempre grigioverde portato al collo e che generalmente trovava posto nel taschino di destra. In testa il berretto con i galloni e al braccio sempre il bracciale internazionale" (R. MAZZOLA, *Soldati di Dio: i cappellani militari in guerra*, in [www.Inutilestrage.it](http://www.Inutilestrage.it)). Cfr. A. NATALONI, *I cappellani militari nel primo conflitto mondiale: l'istituzione, la divisa, la guerra, i personaggi e le medaglie d'oro*, cit., pp. 5-6.

<sup>33</sup> Sostiene questa tesi A. VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 325-326.

<sup>34</sup> Richiama correttamente l'ascendenza liberale di questa normativa Valerio Tozzi in L. MUSSELLI, V. TOZZI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 286-287.





transitorio e come risposta all'eccezionalità del momento, tanto che fu poi abrogata nel 1922 (R.D. 29 ottobre 1922, n. 1552) ma per poi essere ristabilita e ampliata, sull'onda della forte pressione popolare, già nel 1926 (legge 11 marzo 1926, n. 417) alle soglie dei Patti lateranensi<sup>35</sup>. Essa però rappresentò storicamente il vero spartiacque nell'evoluzione della legislazione ecclesiastica italiana tra l'età separatista e quella concordataria, che si aprì ufficialmente con il Concordato del 1929, ma che ebbe come presupposto e passaggio fondamentale proprio la normativa sui cappellani militari, che pose concretamente le basi - con il formale riconoscimento del ruolo e del contributo degli ecclesiastici allo sforzo morale e bellico dell'intera nazione, poi largamente riconosciuto dalle migliaia di reduci di guerra - per la conciliazione tra il Regno d'Italia e la Chiesa<sup>36</sup>. In essa veniva altresì anticipata la funzione futura del diritto ecclesiastico come *legislatio libertatis*.

## 6 - Inquadramento militare dei cappellani, principio di laicità ed esigenze funzionali

---

<sup>35</sup> Arturo Carlo Jemolo non fa alcun cenno a tale normativa nella sua opera storica fondamentale sui rapporti tra lo Stato e la Chiesa in Italia (A.C. JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*. Nuova edizione riveduta e ampliata, Einaudi, Torino, 1963), mentre ne fece un breve ma significativo accenno nella parte storica dei suoi *Elementi di diritto ecclesiastico*, Vallecchi editore, Firenze 1927, p. 245, ove, dopo aver richiamato la persistente diffidenza del Governo nei confronti della Santa Sede nell'imminenza della Grande Guerra e il suo attaccamento alle direttive tradizionali della politica ecclesiastica italiana, precisa: "Con la creazione di cappellani aventi grado e rango nella gerarchia militare, il Governo mostrò poi di riconoscere il coefficiente che il sentimento religioso poteva costituire nella preparazione del popolo e dell'esercito a resistere alle dure prove della guerra". Assoluto silenzio al riguardo è poi adottato nel quasi coevo manuale di C. CALISSE, *Diritto ecclesiastico*, Nuova edizione corretta e ampliata, G. Barbèra Editore, Firenze, 1923.

<sup>36</sup> Sull'incidenza di tale normativa nei rapporti tra lo Stato e la Chiesa in Italia, cfr. A. MONTICONE, *Prefazione*, in R. MOROZZO DELLA ROCCA, *La fede e la guerra*, cit., p. 7: "la stessa classe politica laica e moderata - unitamente a non pochi esponenti assai distanti dalle convinzioni religiose - vide nella fede un valido soccorso per sorreggere o surrogare l'incerto patriottismo delle masse. Il ripristino in grande stile dei cappellani militari nell'esercito combattente nel 1915 segnò pertanto una specie di conciliazione provvisoria fra lo Stato in divisa e la Chiesa del popolo, conciliazione rivolta a soccorrere spiritualmente i combattenti, ma di fatto subordinata anche agli scopi di cementazione morale dello strumento bellico e di propaganda dei principi patriottici. La politica ecclesiastica giolittiana appariva ormai lontana, e gli stessi avversari di Giolitti avevano abbandonato il già sperimentato ricorso ai cattolici per rivolgersi ora direttamente alla Chiesa".



In secondo luogo va osservato, come risulta anche dall'esperienza storica richiamata, che l'inserimento del cappellano nella linea gerarchica militare mira ad assicurare, in un'amministrazione di tipo fortemente gerarchizzata, l'effettività della sua funzione, come accade anche per il personale medico e per l'altro personale non operativo (personale militare della Croce Rossa: artt. 1626 ss.), evitando che i servizi religiosi e le altre attività da lui svolte a beneficio dei militari e della loro formazione umana e spirituale possano essere frustrati da disposizioni di segno contrario dei loro superiori diretti.

Non a caso l'art. 11, primo comma, dell'Accordo con la Chiesa cattolica (legge n. 121 del 1985), con disposizione peraltro ripresa in alcune Intese con altre confessioni religiose, recita:

La Repubblica italiana assicura che l'appartenenza alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati (...) non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici.

Alla luce di questa formulazione impegnativa, l'inserimento gerarchico del cappellano nelle Forze armate è quindi da intendersi oggi non come espressione del principio confessionista, ciò che risulta smentito anche dall'analisi storica, ma piuttosto come una garanzia di effettivo esercizio del diritto di libertà religiosa (art. 19 Cost.) da parte dei militari in un contesto di assoluta facoltatività dell'accesso ai servizi religiosi, nel quadro degli (ciò che risponde agli) impegni propri di uno Stato sociale che agevola l'esercizio di tutte le libertà (art. 3, comma 2, Cost.).

Non a caso questa formulazione è ripresa anche in alcune Intese con altre confessioni religiose<sup>37</sup>, per le quali l'inquadramento organico nell'apparato militare rappresenterebbe - in presenza di un effettivo bisogno in tal senso - un'ulteriore garanzia per i loro eventuali ministri, che potrebbero essere ostacolati nel loro ministero da ufficiali ostili a confessioni di minoranza.

In questa prospettiva l'inquadramento militare dei cappellani nelle Forze armate, anche se magari semplificato e reso più funzionale rispetto alla normativa attuale, non contrasta affatto con il carattere democratico e pluralista del nostro Stato, ma appare anzi del tutto coerente con il

---

<sup>37</sup> Cfr. art. 7, legge 8 marzo 1989, n. 101. *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunità ebraiche italiane*; art. 4, legge 12 aprile 1995, n. 116. *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)*; art. 7, legge 30 luglio 2012, n. 127. *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.*



principio supremo di laicità come enunciato dalla nostra Corte costituzionale, il quale "implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale (sent. n. 203 del 1989)"<sup>38</sup> e riflette

"l'attitudine laica dello Stato-comunità, che risponde non a postulati ideologizzati ed astratti di estraneità, ostilità o confessione dello Stato-persona o dei suoi gruppi dirigenti, rispetto alla religione o ad un particolare credo, ma si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini" (*ibidem*).

Oltre che a ragioni garantiste, questa forma di inquadramento risponde altresì a evidenti e pressanti ragioni di carattere funzionale, in quanto l'inserimento organico del cappellano nella struttura militare appare una condizione indispensabile per quella sua piena integrazione nelle dinamiche operative che appare richiesta dal migliore espletamento del suo ruolo all'interno delle nuove funzioni assegnate alle nostre Forze armate: un ruolo, come vedremo meglio più avanti, che non è più di mero sostegno spirituale ai militari ma consiste anche nell' "apporto di idee e di esperienze maturate nella difficile ricerca e tutela della pace" (art. 7, comma 2, Statuti dell'Ordinariato Militare in Italia).

Del resto questa esigenza di carattere funzionale è stata riconosciuta da ultimo anche dal riformatore spagnolo, che ha formalmente rimosso la condizione militare del cappellano salvo poi reintrodurre la sua assimilazione agli ufficiali "para el mejor desempeño de sus funciones"<sup>39</sup>.

L'inquadramento organico del cappellano nell'apparato militare, oltre a essere largamente diffuso in molti paesi di tradizione europea<sup>40</sup>, è poi da sempre e tuttora adottato dai paesi di cultura anglosassone, dagli Stati Uniti al Regno Unito<sup>41</sup>, dall'Australia<sup>42</sup> fino al Canada<sup>43</sup> e all'attuale

---

<sup>38</sup> Corte cost., sent. 12 aprile 1989, n. 203, in *Foro it.*, 1989, I, 1333 ss., con nota di N. COLAIANNI, *Il principio supremo di laicità dello Stato e l'insegnamento della religione cattolica*.

<sup>39</sup> Art. 10, Real Decreto 1145/1990, cit.

<sup>40</sup> Cfr. I.C. IBAN, *Assistenza religiosa e istituzioni pubbliche*, cit., pp. 175-176.

<sup>41</sup> Nelle Forze armate del Regno Unito opera il *Royal Army Chaplain' Department*, sul cui sito ufficiale lo *status* dei cappellani militari viene così definito: "Chaplains are Professionally Qualified Officers who have been ordained in one of the recognised Sending Churches and have been selected to hold a commission in the Army. Chaplains wear the uniforms of the British Army and accompany their soldiers wherever they go. They exercise leadership and management but do not command. They are non-combatants and do not bear arms" (in <http://www.army.mod.uk/chaplains/>). Le loro funzioni sono così individuate: "Chaplains minister to soldiers and their families in three key



Sudafrica: paesi non concordatari e per lo più separatisti, che hanno consolidate e prestigiose tradizioni militari e godono per lo più da lungo tempo di un assetto democratico, rispettoso del pluralismo e della libertà religiosa. Il che sembra ulteriormente contraddire l'asserito contrasto di tale formula organizzativa con un assetto laico e pluralista delle Forze armate.

In questi paesi i cappellani militari, provenienti da diverse confessioni religiose, sono soggetti a un sistema di reclutamento ove il ruolo dell'autorità ecclesiastica è più limitato, in genere ridotto a una sorta di previa autorizzazione o idoneità, mentre spetta all'apparato militare attraverso apposite procedure selettive accertare le specifiche attitudini del candidato, che dovrà poi seguire specifici corsi di addestramento. In sostanza si tratta di sistemi ove il cappellano (*chaplain*) è inserito organicamente nell'apparato militare fin dalle procedure di reclutamento, risultando poi inquadrato gerarchicamente e dipendente per il suo specifico servizio da un cappellano capo (*Chief Chaplain*) ufficiale superiore (generale o brigadiere generale): uno per ogni confessione religiosa ovvero unitario ma distinto per ogni arma.

Quest'ultimo è il sistema tradizionalmente adottato dalle Forze armate statunitensi, ove l'organizzazione dei cappellani militari (*US Army Chaplains Corps*), gerarchicamente inquadrati in ciascuna delle tre armi (*US Army*, *US Navy* e *US Air Force*) come "commissioned officers"<sup>44</sup>, risale

---

areas: Spiritual support, both publicly and privately, at every level of the Army. / Pastoral care at home and abroad. / Moral guidance through formal teaching, counsel, and personal example." (ibidem).

<sup>42</sup> Per approfondimenti sulle funzioni e l'inquadramento militare dei cappellani anglicani e cattolici nelle Forze armate dell'Australia, cfr. <http://www.defenceanglicans.org.au/> e <http://www.military.catholic.org.au/cms/>.

<sup>43</sup> Nelle Forze armate canadesi opera il *Royal Canadian Chaplain Service*, che "contributes to the operational effectiveness of the Canadian Armed Forces (CAF) by supporting the moral and spiritual well-being of military personnel and their families in all aspects of their lives, during conflict and peacetime. Chaplains minister to the needs of all members of the CAF and their families, whether they attend church or are of the same religion - whether they have any spiritual beliefs at all." Quanto al loro status giuridico (*CAF chaplains*) essi "have dual accountability, to ecclesiastical and military authorities. As faith group leaders, chaplains come under the ecclesiastical jurisdiction of their denominations and faith groups. As commissioned officers, they are subject to the code of service discipline and are responsible to their military superiors. The Royal Canadian Chaplain Service is headed by a Chaplain General who advises the Chief of the Defence Staff and reports administratively to the Chief of Military Personnel." (in <http://www.forces.gc.ca/en/caf-community-support-services/chaplaincy.page>).

<sup>44</sup> Il Dipartimento della Difesa americano definisce il cappellano militare (*Chaplain*) nei seguenti termini: "A commissioned officer of the Chaplain Corps of the Army, a



storicamente e ininterrottamente alla Guerra di Indipendenza (*Continental Army*, 1775), gode di indiscusso prestigio ed è pienamente inserita al loro interno come una componente ritenuta necessaria e imprescindibile, sia in guerra che in tempo di pace<sup>45</sup>, non solo per il sostegno religioso e umano del personale militare (*Religious Support*), ma altresì per una funzione - considerata di crescente importanza - di ausilio e consulenza ai comandi per la migliore pianificazione di interventi destinati a incidere sulle dinamiche religiose e sociali delle aree coinvolte e per la gestione dei rapporti con le autorità e le organizzazioni anche religiose locali (*Religious Advisement*)<sup>46</sup>. Con un'evidente valorizzazione del loro ruolo anche in

---

commissioned officer of the Chaplain Corps of the Navy, or a commissioned officer in the Air Force designated for duty as a chaplain", in **DEPARTMENT OF DEFENSE**, *Instruction*. Number 1304.28. June 11, 2004. *Subject: Guidance for the Appointment of Chaplains for the Military Departments*, p. 11 ([http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/130428\\_2004\\_ch3.pdf](http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/130428_2004_ch3.pdf)).

<sup>45</sup> In un recente documento del Dipartimento della Difesa americano, le funzioni dei cappellani militari vengono così individuate: "to accommodate religious needs, to provide religious and pastoral care, and to advise commanders on the complexities of religion with regard to its personnel and mission, as appropriate. As military members, chaplains are uniquely positioned to assist Service members, their families, and other authorized personnel with the challenges of military service as advocates of religious, moral, and spiritual well being and resiliency. Uniformed chaplaincies are essential in fulfilling the government's, and especially the Department of Defense's (DOD's), responsibilities to all members of the Armed Forces of the United States." (**DEPARTMENT OF DEFENSE**. *Joint Publication 1-05. Religious Affairs in Joint Operations*, 20 November 2013, I-1, in [http://www.dtic.mil/doctrine/new\\_pubs/jp1\\_05.pdf](http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp1_05.pdf)). Attualmente i cappellani militari impiegati nelle Forze armate statunitensi sono circa 2.700 e appartengono a circa 200 organizzazioni religiose, le più rappresentate delle quali sono la South Baptist Convention e la Chiesa cattolica. Si veda anche, per approfondimenti, il sito ufficiale dell'*US Army Chaplain Corps* (<http://www.army.mil/chaplaincorps>).

<sup>46</sup> Il documento già citato del Dipartimento della Difesa americano assegna al cappellano militare una duplice funzione. La prima viene definita come "*Religious Advisement*" e risulta così articolata: "Advice on impact of religion on joint operations. / Advice on impact of military operations on the religious and humanitarian dynamics in the operational area. / Advice on worship, rituals, customs, and practices of US military personnel, international forces, and the indigenous population. / Liaison functions with officials of interagency, nongovernmental and interorganizational entities, multinational forces, and local religious leaders (when directed)"; la seconda viene definita come "*Religious Support*", nella quale rientrano i compiti più tradizionali del cappellano militare: "Provision and facilitation of religious worship and pastoral support for all authorized personnel. / Advice to the joint force commander on ethics, morals, and morale. / Pastoral care, counseling, and coaching that reinforces spiritual strength and levels of commitment to increase resiliency of the force." (**DEPARTMENT OF DEFENSE**, *Joint Publication 1-05. Religious Affairs in Joint Operations*, cit., II-1).



ordine al buon esito dei compiti istituzionali e al conseguimento degli obiettivi operativi.

## **8 - Compiti delle Forze armate, principi costituzionali e nuovo ruolo dei cappellani militari**

In quarto luogo va ricordata l'importante evoluzione che, a seguito dei nuovi principi della comunità internazionale, sempre più animata dalla tutela e promozione dei diritti umani<sup>47</sup>, della progressiva recezione dei principi della Costituzione repubblicana (art. 52, comma 3, Cost.) e dei profondi mutamenti intervenuti nello scenario geo-politico, ha conosciuto negli ultimi decenni il nostro sistema di difesa militare e, all'interno di esso, il ruolo più complesso e specializzato che sta assumendo la figura del cappellano militare. Ciò che sembra suggerire un ripensamento di certi progetti di riforma legati alla sua mera smilitarizzazione risalenti all'inizio degli anni '90 del secolo scorso, in un contesto culturale e di politica internazionale assai diverso dall'attuale.

L'adesione dell'Italia alla NATO, la caduta del muro di Berlino (1989), il crescente impegno di nostri contingenti militari in missioni all'estero sotto l'egida delle Nazioni Unite, la nuova minaccia del terrorismo internazionale di matrice islamista, che dall'11 settembre 2001 è divenuta una questione di sicurezza nazionale - e internazionale, con l'avanzata dell'Isis in Siria e Libia e la destabilizzazione di altri paesi della stessa area - non di mero ordine pubblico, e, da ultimo, il fenomeno dirompente dell'immigrazione e dei flussi di profughi provenienti da paesi in conflitto dell'area medio-orientale, che si annuncia durevole nel tempo, hanno profondamente cambiato natura e funzione delle nostre Forze armate. Da meri apparati di difesa dei confini nazionali esse sono diventate sempre più, al pari delle Forze armate di altri paesi, europei e non, strumenti per la realizzazione di missioni di pacificazione fuori dai confini nazionali (missioni di *peace-keeping* o di *peace-building*) e/o per il sostegno e soccorso di popolazioni vittime di conflitti o di disastri naturali<sup>48</sup>.

---

<sup>47</sup> Sull'impatto della cultura dei diritti umani nell'evoluzione del diritto e della comunità internazionale, cfr. C. CARDIA, *Genesi dei diritti umani*, 2<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2005; A. CASSESE, *I diritti umani oggi*, Laterza, Roma-Bari, 2005.

<sup>48</sup> Per G. BARBERINI, *Diritto internazionale umanitario, guerra e pace, diritti delle persone*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoe\\_chiese.it](http://www.statoe_chiese.it)), novembre 2011, p. 9, "dobbiamo prendere atto di un'attitudine particolare che nell'epoca



È quanto del resto prefigurato nell'art. 11 della nostra Costituzione:

"L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo"<sup>49</sup>.

In sostanza alle nostre Forze armate, operanti sempre più sotto l'egida della NATO e/o delle Nazioni Unite, spetta un compito di tutela e protezione dei diritti umani di popolazioni vittime di conflitti, in contesti nei quali il fattore religioso esercita spesso un ruolo importante se non decisivo, aprendo alla comprensione delle ragioni di conflitti locali e anche a prospettive di mediazione e/o riconciliazione favorite dal dialogo interreligioso<sup>50</sup>.

In questo contesto il cappellano non è più un soggetto estraneo alle dinamiche operative, relegato a compiti di mera assistenza spirituale a beneficio dei singoli militari credenti, ma è in grado di apportare un importante contributo in termini motivazionali, di formazione umana e di maggiore coesione - anche attraverso specifiche iniziative e attività - attorno ad alcuni valori umani condivisi, oltre che in termini di pianificazione di interventi operativi e di dialogo con le popolazioni civili per il migliore esito della missione. Ciò che richiede una sua idonea

---

contemporanea caratterizza le nostre Forze armate, che si manifesta come un'attitudine essenzialmente pacifica, sulla base della quale possiamo definire i militari come operatori di pace; è un dato ormai acquisito in larga parte dell'opinione pubblica internazionale; è una capacità di operare per gli obiettivi politici richiesti dalla società civile e dalla comunità internazionale che le Forze armate impegnate nelle diverse regioni del mondo sanno manifestare".

<sup>49</sup> Per un efficace commento dell'art. 11 della nostra Costituzione nel contesto dell'attuale situazione geopolitica e dell'ordinamento internazionale, cfr. **G. BARBERINI**, *Diritto internazionale umanitario, guerra e pace, diritti delle persone*, cit., p. 12 ss.

<sup>50</sup> Sul ruolo centrale che ha assunto il fattore religioso nella politica internazionale e in numerosi conflitti e guerre che segnano il mondo contemporaneo, oltre al lavoro - controverso ma lungimirante - di **S.P. HUNTINGTON**, *Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale* (1996), Garzanti, Milano, 1997; da ultimo cfr. **M. GRAZIANO**, *Guerra santa e santa alleanza. Religioni e disordine internazionale nel XXI secolo*, il Mulino, Bologna, 2014. Sul ruolo crescente della libertà religiosa nella politica internazionale, cfr. **P. ANNICCHINO**, *Esportare la libertà religiosa. Il Modello Americano nell'Arena Globale*, il Mulino, Bologna, 2015; M. Lugato (a cura di), *La libertà religiosa secondo il diritto internazionale e il conflitto globale dei valori*. Atti del Convegno internazionale (LUMSA - Roma, 20-21 giugno 2015), Giappichelli, Torino, 2015.



integrazione nell'apparato militare e anche una precisa definizione e valorizzazione sul piano normativo delle sue attività e competenze, a tutt'oggi sostanzialmente assente<sup>51</sup> e a cui si dovrà provvedere, magari in via pattizia come nell'Intesa per l'assistenza spirituale al personale della polizia di stato<sup>52</sup>.

Simili considerazioni sembrano essere state alla base della recente riforma del servizio di assistenza religiosa nelle Forze armate in Francia, che, sulla base di un più ampio riconoscimento del loro ruolo (non solo la pratica di culto ma anche "le soutien spirituel et moral"<sup>53</sup> e una funzione

---

<sup>51</sup> A tale riguardo il D. Lgs n. 66 del 2010 si limita a prevedere, in modo del tutto generico, che i cappellani militari "hanno competenza parrocchiale nei riguardi del personale e del territorio sottoposto alla propria giurisdizione ecclesiastica" (art. 1533, comma 5).

<sup>52</sup> Come noto, nell'Intesa sull'assistenza spirituale al personale della polizia di stato i compiti del cappellano sono stati così individuati: "1. Fatte salve imprescindibili esigenze di servizio, il cappellano, per coloro che intendono fruire del suo ministero: a) cura la celebrazione dei riti liturgici, la catechesi, specie in preparazione ai sacramenti, la formazione cristiana, nonché l'organizzazione di ogni opportuna attività pastorale e culturale; b) offre il contributo del proprio ministero per il sostegno religioso del personale e dei familiari, soprattutto nelle situazioni di emergenza."(art. 8, D.P.R. 27 ottobre 1999, n. 421).

<sup>53</sup> Cfr. *Décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 relatif aux aumôniers militaires*: "Les aumôniers militaires assurent, au sein des armées et formations rattachées, le soutien religieux du personnel de la défense qui le souhaite. - Ils peuvent être consultés par le commandement dans leur domaine de compétences." (Art. 2). Un'istruzione successiva (*Instruction 398/DEF/EMA/SC-SOUT/NP du 17 décembre 2010 relative à l'organisation et au soutien des bases de défense*. 7. Fonction "Soutien culturel") ha precisato che il loro ruolo "dépassé la seule pratique culturelle, pour s'élargir au soutien spirituel et moral, apporté sans exclusivité aux militaires et civils de la défense, mais aussi à leurs familles" (7.1). Le priorità d'impiego, stabilite dallo stato maggiore delle Forze armate, sono così definite: "le soutien culturel des forces en opérations (...), ce qui a des prolongements en termes de: • nécessaire acculturation et adaptation des aumôniers aux modes opératoires des unités soutenues, selon le milieu, voire le type d'unités, ce qui entraîne pour l'aumônier une formation et un "savoir-être" adaptés; • connaissance réciproque aumônerie-unité et si possible aumônier-unité avant projection, d'où une présence suffisante des aumôneries auprès des unités opérationnelles en métropole; • prise en compte du soutien religieux de la base arrière et des familles, en particulier lorsque l'unité est engagée dans une opération difficile. Le soutien culturel au sein des écoles de formation initiale de cadres, du fait des restrictions de sortie, mais aussi pour sensibiliser les futurs cadres sur le rôle de l'aumônerie et plus encore pour contribuer à leur *formation éthique et culturelle* ; le soutien culturel dans les lieux "d'isolement", au sens de restriction de sortie : hôpitaux militaires et lycées militaires avec internat. Les aumôniers sont également des conseillers du commandement, notamment pour les questions relatives au culte. Des missions particulières peuvent leur être confiées par leur aumônerie militaire. (...)"





di consulenza al comando), ha previsto una forma peculiare d'inquadramento militare dei cappellani dei quattro culti riconosciuti - cattolico, israelita, protestante e islamico, ciascuno dei quali con un proprio "aumônier général en chef" e un "aumônier général en chef adjoint" presso il capo di stato maggiore della difesa -, con assegnazione di un grado unico e l'uso di una divisa analoga a quella degli ufficiali<sup>54</sup> ma "sans correspondance avec la hiérarchie militaire générale"<sup>55</sup>. Per cui essi non possono dare ordini ma nemmeno riceverne se non dal comandante della formazione amministrativa presso la quale sono assegnati (ufficiale superiore: colonnello)<sup>56</sup>, che peraltro è tenuto a fornire loro i mezzi necessari per il compimento della loro missione<sup>57</sup>, e con l'equiparazione tendenziale agli ufficiali per ogni altro aspetto del loro regime giuridico, tra cui l'avanzamento in carriera<sup>58</sup>.

Tenendo conto del sistema rigidamente separatista che informa la legislazione francese sui culti, resta preclusa la creazione di posti in ruolo per i cappellani nell'organico dell'*Armée*, per cui essi contraggono con

---

<sup>54</sup> Cfr. *Bulletin officiel des armées. Instruction n° 21/DEF/EMA/ESMG relative à la tenue des aumôniers militaires*: "Les aumôniers militaires portent la tenue de travail et de sortie de même coupe et de même couleur que celles des officiers des forces armées qui les emploient. (...) - Les insignes liés à leur statut et à leur fonction sont définis indépendamment de la hiérarchie générale des militaires. Ils ne confèrent aux aumôniers militaires aucune valeur représentative du commandement. - Lorsque sa mission s'inscrit dans le cadre d'une opération extérieure, l'aumônier militaire relevant des dispositions de la convention de Genève arbore les marques de neutralité." (§ 1).

<sup>55</sup> Cfr. *Décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 relatif aux aumôniers militaires*: "Les aumôniers militaires sont des militaires servant en vertu d'un contrat. - Ils détiennent le grade unique d'aumônier militaire, sans correspondance avec la hiérarchie militaire générale. Ils sont soumis aux dispositions applicables aux officiers en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret. - Ils peuvent en outre recevoir l'appellation d'aumônier militaire en chef, d'aumônier militaire en chef adjoint ou d'aumônier militaire de zone de défense, sur décision du ministre de la défense, en fonction des responsabilités exercées." (Art. 1<sup>er</sup>).

<sup>56</sup> Cfr. *Décret n° 2008-1524*, cit.: "Les aumôniers militaires relèvent conjointement: 1° De l'aumônier militaire en chef de leur culte, pour ce qui concerne les questions relatives à leur culte; 2° De l'autorité militaire, pour ce qui concerne les modalités d'exercice de leurs missions au sein des forces armées et formations rattachées. Ils ne peuvent recevoir d'ordres que des commandants de formation administrative et n'ont ni le pouvoir de donner des ordres ni celui de prononcer des sanctions" (Art. 4).

<sup>57</sup> Cfr. *Instruction 398/DEF/EMA/SC-SOUT/NP du 17 décembre 2010 relative à l'organisation et au soutien des bases de défense, 7.1*: "Le COMBdD [commandant de Base de Défense], auprès duquel est affecté l'aumônier, est chargé de lui fournir les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission sur son périmètre de desserte, même si ce dernier dépasse le périmètre de la BdD [Base de Défense]"

<sup>58</sup> Cfr. *Décret n° 2008-1524*, cit., Art. 13.



l'amministrazione un rapporto contrattuale a tempo rinnovabile, ma si è indubbiamente rafforzato il loro inquadramento funzionale all'interno dell'apparato militare ("sont des militaires servant en vertu d'un contrat"), ove sono nominati con provvedimento del Ministro della Difesa su proposta di ciascun culto.

Per le nostre Forze armate, il cui orizzonte d'impiego non può che essere quello indicato dall'art. 11 della Costituzione e dalla Carta delle Nazioni Unite - la difesa del paese da aggressioni esterne e "la pace e la giustizia fra le Nazioni", attraverso interventi multinazionali in un quadro di cooperazione internazionale -, le prospettive di collaborazione tra lo Stato e la Chiesa e altre confessioni religiose si pongono oggi in termini diversi rispetto al passato.

Il ruolo e le funzioni del cappellano militare, segnate dal suo preminente profilo religioso e ministeriale, restano certamente ben distinte da quelle del restante personale militare<sup>59</sup>, impiegato in compiti operativi con l'uso delle armi, ma non sono più estranee bensì convergenti con gli obiettivi delle Forze armate, qualora effettivamente rivolti - conformemente ai principi costituzionali - al conseguimento della pace e della giustizia tra i popoli<sup>60</sup>. Come, del resto, risulta oggi chiaramente affermato nel nuovo *Codice dell'ordinamento militare* (D. Lgs n. 66 del 2010),

---

<sup>59</sup> Secondo la Convenzione di Ginevra (*Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)*), 8 June 1977, in <https://www.icrc.org/>, sito ufficiale della Croce rossa internazionale), i cappellani militari al pari del personale medico appartengono alla categoria del personale non combattente delle Forze armate (*non-combatant status*: art. 43, comma 2), non possono quindi prendere parte attivamente alle ostilità, e godono inoltre della relativa protezione sul piano internazionale, nel senso che non possono essere considerati prigionieri di guerra e deve essere loro assicurato il rimpatrio ovvero la possibilità di continuare a svolgere la loro funzione di assistenza medica e spirituale a beneficio dei prigionieri di guerra, preferibilmente di quelli appartenenti alle Forze armate da cui essi dipendono (art. 33, *Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War. Geneva, 12 August 1949*, in <https://www.icrc.org/>). Nel contesto attuale delle guerre c.d. asimmetriche e contro il terrorismo internazionale questa loro condizione li rende peraltro ancor più esposti, in quanto medici e cappellani sono considerati tra i bersagli privilegiati di gruppi terroristici e milizie ribelli in una logica di guerra psicologica volta a demoralizzare le truppe avversarie nei teatri operativi (cfr. **J. PONDER**, *Iraqi Insurgent Snipers Target U.S. Medics, Engineers and Chaplains*, in *Pensito Review*, October 25, 2006, in <http://www.pensitoreview.com/>).

<sup>60</sup> Già il Concilio Vaticano II aveva con lungimiranza anticipato questo sviluppo: "Coloro poi che al servizio della patria esercitano la loro professione nelle file dell'esercito, si considerino anch'essi ministri della sicurezza e della libertà dei loro popoli e, se rettamente adempiono il loro dovere, concorrono anch'essi veramente alla stabilità della pace" (cost. past. *Gaudium et spes*, n. 79).



che individua i compiti delle Forze armate nella prioritaria "difesa dello Stato" e nella "realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte" (art. 89, commi 1-2).

La stessa norma prevede inoltre:

"Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza. / In caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale i comandanti delle Forze armate vigilano, in concorso, se previsto, con gli organismi internazionali competenti, sull'osservanza delle norme di diritto internazionale umanitario" (art. 89, commi 3-4).

In questa direzione concorre anche il recente magistero della Chiesa cattolica, il quale, se da un lato ha ribadito la sua ferma condanna della guerra, come forma di aggressione ad altri popoli e/o come strumento di pressione politica nei confronti di altri Stati, prendendo le distanze dalla dottrina della guerra giusta, dall'altro ha sottolineato la possibilità di ricorrere anche a interventi armati qualora necessari - quindi solo come *extrema ratio* - per difendere la pace o soccorrere popolazioni civili vittime di conflitti<sup>61</sup>.

Basti pensare alla dottrina della "ingerenza umanitaria" richiamata più volte da Giovanni Paolo II<sup>62</sup>, e agli inviti talora pressanti da lui rivolti

---

<sup>61</sup> Sull'evoluzione del magistero pontificio sul tema della guerra nel corso del Novecento e, soprattutto, sul dibattito suscitato dalle posizioni più recenti assunte da Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, cfr. **D. MENOZZI**, *Chiesa, pace e guerra nel Novecento. Verso una delegittimazione religiosa dei conflitti*, il Mulino, Bologna, 2008, p. 289 ss.

<sup>62</sup> Cfr. **GIOVANNI PAOLO II**, *Allocuzione ai partecipanti alla Conferenza internazionale sulla nutrizione*, Roma, 5 dicembre 1992 (in [www.vatican.va](http://www.vatican.va)): "Molto spesso situazioni in cui manca la pace, in cui la giustizia viene schernita, in cui l'ambiente naturale viene distrutto, mettono popolazioni intere nel grave pericolo di non poter soddisfare i bisogni alimentari primari. Non bisogna che le guerre tra le nazioni e i conflitti interni condannino civili indifesi a morire di fame per motivi egoistici o di parte. In questi casi, si devono garantire in ogni modo gli aiuti alimentari e sanitari ed eliminare tutti gli ostacoli, compresi quelli che si giustificano con il ricorso arbitrario al principio della non ingerenza negli affari interni di un paese. La coscienza dell'umanità, ormai sostenuta dalle disposizioni del diritto internazionale umanitario, chiede che sia reso obbligatorio l'intervento umanitario nelle situazioni che compromettono gravemente la sopravvivenza di popoli e di interi gruppi etnici: è un dovere per le nazioni e la comunità internazionale". Sulla questione degli interventi umanitari nel magistero pontificio, cfr. **G. DALLA TORRE**, *La città sul monte. Contributo ad una teoria canonistica delle relazioni fra Chiesa e comunità politica*, Terza edizione, ed. a.v.e., Roma, 2007, p. 249 ss.



alla comunità internazionale per un intervento anche di tipo militare in alcune situazioni critiche in cui era in gioco la difesa d'interessi popolazioni soggette a persecuzioni o vittime di ingiuste aggressioni armate (conflitto nella ex-Jugoslavia). Come pure si pensi all'impegnativo sostegno da parte di Benedetto XVI al principio della "responsabilità di proteggere", che ha fornito una sorta di legittimazione agli interventi anche armati a difesa delle popolazioni civili vittime di gravi e continue violazioni dei diritti umani effettuati dalla comunità internazionale in base ai principi della Carta delle Nazioni Unite<sup>63</sup>.

In sostanza da un ruolo meramente interno all'apparato militare, di assistenza spirituale ai credenti e di sostegno morale alle truppe combattenti, che pure resta fondamentale - anche in forza di quella riconosciuta competenza della religione a trattare il mistero della vita e della morte (e della sofferenza)<sup>64</sup> - al cappellano militare in missione all'estero, o anche a quello in servizio all'interno del paese presso istituti di addestramento militare o reparti impegnati nel soccorso ai rifugiati e alle popolazioni profughe, si chiede di svolgere un ulteriore triplice ruolo:

---

<sup>63</sup> Cfr. **BENEDETTO XVI**, *Discorso ai membri dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite*, New York, 18 aprile 2008 (in [www.vatican.va](http://www.vatican.va)): "Il riconoscimento dell'unità della famiglia umana e l'attenzione per l'innata dignità di ogni uomo e donna trovano oggi una rinnovata accentuazione nel principio della responsabilità di proteggere. Solo di recente questo principio è stato definito, ma era già implicitamente presente alle origini delle Nazioni Unite ed è ora divenuto sempre più caratteristica dell'attività dell'Organizzazione. Ogni Stato ha il dovere primario di proteggere la propria popolazione da violazioni gravi e continue dei diritti umani, come pure dalle conseguenze delle crisi umanitarie, provocate sia dalla natura che dall'uomo. Se gli Stati non sono in grado di garantire simile protezione, la comunità internazionale deve intervenire con i mezzi giuridici previsti dalla Carta delle Nazioni Unite e da altri strumenti internazionali. L'azione della comunità internazionale e delle sue istituzioni, supposto il rispetto dei principi che sono alla base dell'ordine internazionale, non deve mai essere interpretata come un'imposizione indesiderata e una limitazione di sovranità. Al contrario, è l'indifferenza o la mancanza di intervento che recano danno reale. Ciò di cui vi è bisogno è una ricerca più profonda di modi di prevenire e controllare i conflitti, esplorando ogni possibile via diplomatica e prestando attenzione ed incoraggiamento anche ai più flebili segni di dialogo o di desiderio di riconciliazione". Sul dibattito suscitato dal diritto d'ingerenza umanitaria teorizzato nel magistero pontificio e in sede ONU, cfr. **C. CARDIA**, *Genesi dei diritti umani*, cit., p. 197 ss.

<sup>64</sup> Cfr. **M. VENTURA**, *Diritto dell'identità e diritto del corpo. A proposito di due pubblicazioni su bioetica, comitati etici e diritto*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1994/2, p. 369, per il quale la religione afferma una propria peculiare competenza bioetica "attesa la natura dei temi trattati che, rinviando sistematicamente al mistero della vita e della morte, interpella proprio quelle credenze che di quel mistero si affermano interpreti e depositarie".



- un ruolo interno, rivolto ai militari, di formazione umana e di supporto motivazionale;
- un ruolo esterno nel rapporto con le popolazioni e con i loro *leader* religiosi, volto a facilitare la missione di pacificazione, creare contatti sul territorio e assicurare condizioni di maggiore sicurezza anche attraverso iniziative ispirate al dialogo interreligioso;
- un ruolo attivo di consulenza nella pianificazione operativa di interventi di *peace-keeping* o di aiuto alla popolazione coinvolta o ai profughi.

## 9 - La recente valorizzazione del ruolo dei cappellani militari nel sistema di difesa NATO. Osservazioni conclusive

Quest'evoluzione è evidente nel processo di rafforzamento e di maggiore istituzionalizzazione che sta conoscendo la figura dei cappellani militari nell'organizzazione della NATO, a dispetto di alcune liquidatorie e forse troppo affrettate valutazioni espresse nel recente passato in dottrina<sup>65</sup>. Da circa un decennio viene organizzato annualmente un corso per cappellani militari presso il comando Nato in Europa (Oberammergau - Germania), il cui scopo indica in modo significativo il nuovo ruolo cui è chiamato il cappellano militare:

"to educate NATO and Partner military chaplains on issues affecting their ability to perform *cooperative ministry* and *religious advisory duties* in a combined joint theatre of operations. This will include an examination of ethics and *reconciliatory techniques* to enable chaplains to support the commander and the mission"<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Cfr. P. CONSORTI, *La recente riorganizzazione del servizio di assistenza spirituale alle Forze armate*, cit., p. 378, il quale, commentando la piccola riforma introdotta con il d.lgs n. 490 del 1997, osservava che "la scarsa attenzione con cui è stata seguita la produzione e l'emanazione della norma in commento, conferma indirettamente la posizione residuale ormai assunta dal servizio di assistenza spirituale alle Forze armate", definita come "una struttura autoreferenziale ed in parte cerimoniale".

<sup>66</sup> Nella pagina web del corso (<http://www.natoschool.nato.int/Academics/>) i suoi obiettivi sono così indicati: "*Chaplain's Role as an Advisor to the Command*: Given a scenario, students will describe how chaplains from different nations and cultures contribute operational and moral support to commanders and troops in accordance with current practices. / *Explain Ethical and Moral Questions of Warfare*: Given a scenario, students will explain how different backgrounds and beliefs influence moral and ethical questions of warfare in accordance with applicable regulations and policy. / *Care for the Wounded and Caregivers*: Given a scenario, students will summarize different approved methods



Come pure dall'inizio degli anni '90 del secolo scorso si riunisce annualmente la Conferenza internazionale dei Capi dei Cappellani militari (*International Military Chiefs of Chaplains Conference*), organismo sorto in seno alla NATO ma poi ampliatosi fino a ricomprendere a oggi anche molti paesi africani, che mira a sviluppare un più stretto collegamento a livello internazionale tra questi particolari operatori di pace e una più forte consapevolezza del ruolo trasversale e talora cruciale che assume il fattore religioso nella prevenzione e risoluzione di molti conflitti<sup>67</sup>.

In questo contesto geo-politico, divenuto molto più complesso, nel quale le Forze armate sono chiamate a operare in situazioni e scenari spesso attraversati da tensioni e conflitti non più solo di carattere politico ma anche di tipo religioso e interetnico, occorrerà valutare bene se sia davvero conveniente nell'interesse del nostro Paese, per la formazione umana dei nostri militari e anche per il buon esito delle nostre missioni all'estero, privare il cappellano militare del suo pieno inserimento nella struttura gerarchica (e funzionale) e quindi nella linea di comando delle Forze armate.

Una simile riforma, oltre ad andare controcorrente rispetto ad alcuni più avanzati modelli di difesa e a una nostra consolidata e sperimentata tradizione, potrebbe significare indebolirne il profilo operativo e fare perdere al nostro apparato di difesa un importante elemento di caratterizzazione umana e di competenza operativa, che può giocare un ruolo rilevante nel corretto approccio a specifiche situazioni ambientali.

---

of reconciliation and ministry to the wounded and to caregivers. / *The Chaplain's Role in Multinational Operations*: Given scenarios, students will describe different roles of chaplain's within military, humanitarian, and joint multinational operations."

<sup>67</sup> Nel corso di un seminario di studio intitolato "*Religion, Security and Strategy Perspectives*", organizzato dall'Ufficio dei Cappellani militari del Comando Americano in Europa (Stuttgart, 1 luglio 2015), uno dei relatori, prendendo spunto da una frase di Peter Berger ("*Those who neglect religion in their analysis of contemporary affairs do so at great peril*"), ha osservato: "Religion is a powerful motivator of both individuals and societies and not to be seen as a third rail to be avoid in our discussions around the table. Beyond economics and culture, religion is a key flash point. The increase of immigration is bringing tension across Europe into high relief, and the ways immigrants are integrating their faith into their new neighborhoods is changing Europe. Borders are no longer just geographical, nation-to-nation, but ideological." (*Chaplains Address the Religious Dimension of a Changing Europe*, by Command Chaplain (CAPT) Gary P. Weeden, CHC, USN United States European Command - Stuttgart, Germany, July 1, 2015, in <http://www.eucom.mil/media-library/>).



Con l'ulteriore conseguenza di lasciare, quindi, a contingenti militari di altri paesi, nell'ambito di missioni multinazionali sotto l'egida della NATO e/o delle Nazioni Unite, il compito di sostenere e promuovere il ruolo di mediazione riconciliazione e pacificazione, svolto in stretto contatto con il comando strategico della missione, del cappellano militare, in grado di suggerire modalità di approccio e/o di relazionarsi con popolazioni straniere al di là delle frontiere nazionali e delle appartenenze etnico-culturali specifiche anche attraverso il contatto e la collaborazione con i *leader* religiosi e le autorità ecclesiastiche del luogo, contribuendo così a creare i presupposti per un dialogo costruttivo con le comunità locali a tutto beneficio del buon esito della missione.

In questo scenario di grandi cambiamenti geopolitici e di fenomeni epocali, quali il contrasto al terrorismo fondamentalista, l'immigrazione e le migliaia di profughi in cammino, un progetto di riforma dell'organizzazione del servizio di assistenza religiosa presso le Forze armate dovrà quindi tenere conto, non solo da parte della Chiesa ma anche da parte dello Stato, delle esigenze derivanti dai nuovi compiti dei nostri apparati di difesa e del ruolo dei cappellani all'interno di essi.